

(N. 1736-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica
nella seduta del 24 ottobre 1951*

*modificato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta
del 2 aprile 1952 (V. Stampato N. 2268)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 APRILE 1952

Miglioramenti di carriera per il personale del Giardino coloniale di Palermo,
di cui alla tabella n. 34, allegata al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

La tabella n. 34, allegata al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la parte relativa al personale del Giardino coloniale di Palermo, è modificata nel modo che segue:

Grado	(GRUPPO A).	Numero dei posti
X-VII	Vice direttore agronomo . . .	1
	(GRUPPO B).	
XI-VIII	Segretario contabile economo . . .	1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Il Vice direttore agronomo ed il Segretario contabile economo raggiungono, rispettivamente, il grado VII ed il grado VIII, dopo una permanenza minima di sei anni di lodevole servizio in ciascuno dei gradi inferiori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge, il periodo di permanenza nel grado iniziale degli attuali Vice direttore agronomo e Segretario contabile economo viene fissato in anni cinque.

Art. 4.

La maggiore spesa annua di lire 120.000, derivante dalla presente legge, verrà compensata nell'esercizio 1950-51 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 274 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare con proprio decreto le occorrenti variazioni in bilancio.

Art. 2.

Identico.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

La maggiore spesa annua, derivante dalla presente legge, verrà compensata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 275 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-1952.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.